



MINISTERO DELLE DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA N. __145_/2006

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n.134 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n.278 in data 21 marzo 2006 “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose”;
- VISTO** il dispaccio n° 82/082540/II in data 30 novembre 2001 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto con il quale viene segnalato , quale utile ausilio per la predisposizione dei piani d’emergenza portuale, il software messo a punto dall’Associazione nazionale dei chimici di porto in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa, denominato “Hacpack”;
- CONSIDERATO** che tale sistema è in corso di sperimentazione presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Livorno;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940 n.690 “organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;
- VISTO** il “Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nel porto di Livorno” approvato con ordinanza n.53/80 in data 24 luglio 1980;
- VISTO** il “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio” approvato con ordinanza n.133 in data 28 settembre 2002;
- VISTO** il “Regolamento di prevenzione incendi nel porto e nella rada di Livorno e per lavori con l’impiego o meno di fonti termiche a bordo di navi o di natanti in genere e nell’ambito del demanio marittimo portuale” approvato con ordinanza n.88/92 in data 1 giugno 1992;

VISTO l'articolo 22 del D.L.vo 27 luglio 1999 n.272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998 n. 485 che attribuisce all'Autorità Portuale la competenza di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;

RICHIESTI in merito i pareri all'Autorità Portuale di Livorno, al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Azienda Sanitaria Locale, all'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Livorno, al Consulente Servizio Chimico di Porto, ad Assoterminal, Assoimprese, Asamar e Spedimar;

VISTI gli esiti della specifica riunione tenutasi il giorno 20 giugno 2006;

VISTA la nota n.211-8 in data 7 settembre 2006 dell'Asamar;

VISTA l'ordinanza n.23 in data 8 settembre 2006 con la quale la locale Autorità Portuale ha regolamentato la sosta delle merci pericolose in ambito portuale;

CONSIDERATA le necessità di integrare le norme contenute nei provvedimenti sopraccitati, inerenti le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo (transhipment) delle merci pericolose, tenuto conto anche di condizioni locali e/o circostanze speciali;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942 n.327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328.

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato **"Regolamento per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo ed il transito di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico, a bordo delle navi che scalano il porto di Livorno"**, parte integrante della presente ordinanza.

ARTICOLO 2

Sono abrogate le ordinanze n° 59/95 e n° 38/96 emesse, rispettivamente, in data 14 giugno 1995 e in data 15 maggio 1996 e qualsiasi norma in contrasto con la presente ordinanza che entra in vigore dal **9 ottobre 2006**.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento i cui contravventori saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose derivanti da comportamento omissivo.

Livorno, 8 settembre 2006

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Salvatore GIUFFRE'



Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Livorno

Sezione Sicurezza della Navigazione

**Regolamento per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo ed
il transito di merci pericolose in colli e su unità di
trasporto del carico a bordo delle navi che scalano il
porto di Livorno**

Approvato con ordinanza n°145/2006 in data 08/09/2006

Indice Generale

	pag.
Titolo I° - Disposizioni di carattere generale	
Articolo 1 (Premessa)	1
Articolo 2 (Campo di applicazione e definizioni)	1
Articolo 3 (Divieti)	1
Articolo 4 (Sbarco, imbarco e trasbordo di merci pericolose)	2
Articolo 5 (Transito di navi con merci pericolose a bordo)	2
Articolo 6 (Sorveglianza antincendio)	3
Articolo 7 (Operazioni di bunkeraggio)	3
Articolo 8 (Lavori a bordo della nave)	3
Articolo 9 (Norme transitorie)	4
Titolo II°- Prescrizioni particolari per alcune merci pericolose	
Capo I° Classe 1 (Esplosivi)	5
Articolo 10 (Prescrizioni particolari per le operazioni con esplosivi di classe 1.4 S)	5
Capo II° Classe 7 (Radioattivi)	7
Articolo 11 (Disposizioni particolari per le operazioni con sostanze radioattive)	7
Articolo 12 (Ulteriori misure di sicurezza per le materie radioattive)	8
Annesso "A" - Comunicazioni per merci pericolose in transito	

TITOLO I°

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1

(Premessa)

Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo d'integrare le procedure, relative alla movimentazione di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico, indicate nel Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e nel D.P.R. 134/2005 con quelle derivanti da esigenze di carattere locale già contenute in Ordinanze e Regolamenti.

ARTICOLO 2

(Campo di applicazione e definizioni)

2.1 Fermo restando quanto sopra premesso, le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, alle procedure di imbarco, sbarco, trasbordo (transhipment) e transito di merci pericolose in “**colli**” e su “**unità di trasporto del carico**” a bordo di navi che si trovino nei porti o nelle rade del circondario marittimo di Livorno.

2.2 Le definizioni, ai fini del presente regolamento, sono quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n.278/2006 e nel D.P.R. n.134/2005.

ARTICOLO 3

(Divieti)

3.1 E' vietato l'accesso al porto di Livorno di navi con merci pericolose in transito e che non siano in possesso della documentazione prevista dalla vigente normativa attestante la loro idoneità al trasporto di tali merci.

3.2 Non sono consentite operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose classe IMO 1 (esplosivi). Alcune eccezioni, con particolare riguardo alla classe 1.4 gruppo di compatibilità “S”, saranno valutate caso per caso, a seguito dell'espletamento di specifica istruttoria.

ARTICOLO 4

(Sbarco, imbarco e trasbordo di merci pericolose)

Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo, le procedure relative alle operazioni di sbarco/imbarco e trasbordo (transhipment) di merci pericolose sono quelle di cui al Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e del D.P.R. 134/2005.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica richiamata dallo stesso Decreto Dirigenziale.

Le operazioni relative alla movimentazione di merci pericolose appartenenti alle classi IMO 1.4 gruppo di compatibilità "S", 5.1 (Materie comburenti), 5.2 (Perossidi organici), 6.2 (Materie infettanti), saranno consentite soltanto previo parere positivo espresso dal Consulente Chimico di Porto.

ARTICOLO 5

(Transito di navi con merci pericolose a bordo)

5.1 Qualora una nave abbia a bordo merci pericolose in transito l'Armatore/Raccomandatario marittimo/Comandante della nave dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto una comunicazione (in duplice copia in carta semplice) compilata secondo il fac-simile in **annesso A**.

Detta comunicazione deve pervenire alla Capitaneria di Porto almeno con 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.

5.2 La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione e, sentito, se del caso, il consulente chimico di porto, ne restituisce copia con le eventuali determinazioni in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.

5.3 Il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al punto 5.1 è tenuto a dar corso ai provvedimenti disposti dalla Capitaneria di Porto e ad informare il Comandante della nave qualora la comunicazione fosse originata dall'Armatore o dal Raccomandatario marittimo.

ARTICOLO 6

(Sorveglianza antincendio)

6.1 Il servizio antincendio è disciplinato dal “ **Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nel porto di Livorno**” approvato con ordinanza n° 53 in data 24 luglio 1980 e successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Sarà cura di questa Capitaneria integrare, ove si renda necessario, le disposizioni già previste dall’articolo 16 del Regolamento in parola, in relazione alla tipologia e alla quantità di merci pericolose da movimentare.

ARTICOLO 7

(Operazioni di bunkeraggio)

Il bunkeraggio alla nave può essere effettuato durante le operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose, compresa la classe 1.4.S, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel “**Regolamento delle operazioni di bunkeraggio**” approvato con ordinanza n.133 in data 28 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

(Lavori a bordo della nave)

8.1 I lavori a bordo delle navi devono essere eseguiti nel rispetto del “**Regolamento di prevenzione incendi nel porto e nella rada di Livorno e per lavori con l’impiego o meno di fonti termiche a bordo di navi o di natanti in genere e nell’ambito del demanio marittimo portuale**” approvato con ordinanza n.88/92 in data 1 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2 Durante le operazioni di movimentazione di merci pericolose è vietato usare fiamme libere o comunque fonti termiche.

8.3 In presenza di esplosivi si applicano le disposizioni contenute nel DPR 134/2005.

ARTICOLO 9

(Norma transitoria)

Al fine di favorire la sperimentazione in atto presso la sala operativa di questa Capitaneria di Porto di un sistema informatico denominato "Hacpack" , quale ausilio per la prevenzione e per la gestione di eventuali emergenze portuali determinate da incidenti che vedono coinvolte merci classificate pericolose, sarà cura del soggetto richiedente inviare una copia della lista delle merci pericolose in sbarco, imbarco, trasbordo o transito al Consulente Chimico di Porto quale soggetto proponente del sistema in parola.

TITOLO II°

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE MERCI PERICOLOSE

CAPO I^

CLASSE 1 (ESPLOSIVI)

ARTICOLO 10

(Prescrizioni particolari per le operazioni con esplosivi di Classe 1.4S)

10.1 Le navi che abbiano a bordo in **transito** tale tipologia di merci, oltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.R. 134/2005, devono:

1. mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio sufficiente, terminante con gassa – a livello del galleggiamento – assicurato alle bitte della nave;
2. essere ormeggiate con cavi di fibra sintetica o vegetale;
3. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore;
4. predisporre in coperta, linee di manichette antincendio collegate a diversi idranti posti rispettivamente a proravia ed a poppavia della zona di stivaggio degli esplosivi.

10.2 Le navi che devono **imbarcare, sbarcare o trasbordare esplosivi** oltre le misure indicate al comma 10.1, devono:

1. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da sbarcare in modo che lo sbarco degli stessi costituisca la prima operazione commerciale;
2. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da imbarcare in modo che l'imbarco degli stessi costituisca l'ultima operazione commerciale;
3. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco degli esplosivi;
4. assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano illuminate convenientemente ed a soddisfazione della Capitaneria di Porto.

10.3 E' vietato movimentare merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.

10.4 Le navi che abbiano imbarcato esplosivi devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate tali operazioni.

10.5 Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminali, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco delle sostanze esplosive verrà concesso previo parere favorevole – espresso in forma scritta – del responsabile merci pericolose del terminal interessato nella circostanza.

CAPO II°

CLASSE 7 (RADIOATTIVI)

ARTICOLO 11

(Disposizioni particolari per le operazioni con sostanze radioattive)

11.1 Le navi che abbiano a bordo in **transito sostanze radioattive** aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo (70 KBq/Kg), oltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.R. 134/2005, devono:

1. mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio sufficiente, terminante con gassa – a livello del galleggiamento – assicurato alle bitte della nave;
2. essere ormeggiati con cavi di fibra sintetica o vegetale;
3. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore.

11.2 le operazioni commerciali potranno iniziare solamente dopo che un “esperto qualificato¹” abbia verificato che a bordo della nave le “radiazioni ionizzanti” siano entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione. In attesa del completamento degli accertamenti il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.

11.3 Le navi che devono **imbarcare, sbarcare o trasbordare merci pericolose radioattive**, come individuate al comma 11.1, oltre alle disposizioni nello stesso indicate devono:

1. accertarsi, prima di iniziare l'imbarco di sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui devono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
2. disporre, prima di iniziare lo sbarco delle sostanze radioattive, l'aerazione dei locali e delle zone in cui le stesse sono stivate;
3. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco o sbarco delle sostanze radioattive;
4. assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che la coperta della nave e la zona di stivaggio delle

¹ Come definito dagli articoli 70 e 71 del D.P.R. 13.02.1964 n.185 ed iscritto nell'elenco di cui all'articolo 78 del D.L. 17.03.1995 n.230.

sostanze radioattive siano illuminate convenientemente ed a soddisfazione della Capitaneria di Porto.

11.4 E' vietato movimentare merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati radioattivi.

11.5 Le navi che abbiano imbarcato sostanze radioattive devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate tali operazioni.

11.6 Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminali, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco delle sostanze radioattive verrà concesso previo parere favorevole – espresso in forma scritta – del responsabile merci pericolose del terminal interessato.

ARTICOLO 12

(Ulteriori misure di sicurezza per le sostanze radioattive)

12.1 Nel caso di “radiazioni ionizzanti” superiori alla norma, accertate dall’“esperto qualificato”, il Comandante della nave deve:

1. informare immediatamente la Capitaneria di Porto;
2. vietare l'accesso a bordo delle persone non appartenenti all'equipaggio;
3. delimitare la zona della nave interessata secondo le indicazioni dell’“esperto qualificato”;
4. disporre la bonifica e la decontaminazione attraverso l'intervento di persone qualificate a dirigere tali operazioni;
5. attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalla Capitaneria di Porto. In ogni caso le operazioni commerciali potranno essere iniziate a seguito di esplicito consenso scritto della Capitaneria di Porto.

12

.2

In caso di incidenti devono essere adottate le misure di sicurezza indicate nel D.P.R. 134/2005.

